

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2646

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(**ZANGRILLO**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GIORGETTI**)

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie

Presentato il 3 ottobre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! – Il presente disegno di legge è volto a garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio nazionale, bilanciando le esigenze di prossimità della giustizia ai cittadini con quelle di efficienza e funzionalità del sistema giudiziario. Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. La normativa interviene a modificare l'assetto territoriale definito dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, introducendo significative innovazioni nell'organizzazione giudiziaria. Il provvedimento risponde all'esigenza, emersa negli anni suc-

cessivi alla riforma del 2012, di riconsiderare alcuni aspetti della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari alla luce dell'esperienza maturata e delle peculiari necessità dei diversi territori.

La struttura dell'articolato prevede una delega legislativa al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che dovrà essere attuata tenendo conto di una serie di elementi e condizioni di cui si dirà più avanti, le quali costituiscono i criteri di delega, e altre disposizioni immediatamente attuative di una parziale rivisitazione delle circoscrizioni esistenti.

Tenendo in considerazione queste circostanze è stata prevista la ricostituzione

dell'ufficio giudiziario di Bassano del Grappa, ritenuto sede strategica anche per soddisfare la necessità di avvicinare a questo territorio un servizio essenziale, quale è quello dell'amministrazione della giustizia.

Sono stati poi ricostituiti altri uffici in cui l'esigenza di mantenimento del presidio giudiziario già si era manifestata a ridosso della riforma del 2012, tanto che la soppressione degli stessi è sempre stata rinviata, sì da permetterne il funzionamento senza soluzione di continuità.

Articolo 1. – Delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L'articolo 1 conferisce al Governo una delega legislativa della durata di dodici mesi per procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. La delega è finalizzata a garantire sia la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese, sia l'efficienza del servizio della giustizia. Nel perseguimento di questi obiettivi, il Governo è incaricato di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e di secondo grado secondo criteri oggettivi e omogenei.

La norma prevede la possibilità di riassegnare a circondari limitrofi porzioni di territori appartenenti alle attuali circoscrizioni, secondo i principi e criteri direttivi elencati alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1.

Il Governo dovrà quindi tenere conto dell'estensione territoriale del circondario e del distretto, del numero degli abitanti, compresi i non residenti, e della loro distribuzione geografica. Dovranno essere considerati i flussi, le pendenze e gli indicatori di *performance* degli uffici giudiziari esistenti alla data di entrata in vigore della legge nonché gli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Un ulteriore aspetto considerato nei principi e criteri direttivi della delega è costituito dalla prescrizione di tenere conto delle specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza. In questo ambito dovranno essere valutati molteplici fattori: la situazione morfologica del territorio, lo

stato delle infrastrutture e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio, la presenza di istituti penitenziari, il tasso di criminalità nei diversi comuni, l'impatto della criminalità organizzata (anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui), i flussi turistici e migratori nonché la collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva.

Ai commi 2 e 3 sono dettate disposizioni procedurali inerenti all'*iter* di adozione dei decreti legislativi, i cui schemi devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e alle Camere per l'espressione dei pareri. Si prevede poi la possibilità di emanare decreti correttivi e integrativi di quelli adottati ai sensi della delega.

Articolo 2. – Istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.

L'articolo 2 dispone l'istituzione degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa e prevede specifiche disposizioni finanziarie per la realizzazione e il funzionamento di essi. La norma prevede anche le specifiche coperture finanziarie per l'istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica nonché per il funzionamento delle strutture.

I nuovi uffici giudiziari sono il tribunale di Bassano del Grappa e la relativa procura della Repubblica nel distretto della corte di appello di Venezia (articolo 2, comma 1).

Per ciascun ufficio giudiziario la norma definisce l'ambito territoriale di competenza indicando i relativi comuni. In particolare, il tribunale di Bassano del Grappa attrae alla propria competenza comuni attualmente compresi nei circondari di Padova, Treviso e Vicenza.

Articolo 3. – Ripristino di uffici giudiziari.

L'articolo 3 dispone il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi.

Il comma 1 prevede il ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e

Vasto e delle relative procure della Repubblica. Le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti e le relative sedi distaccate sono state oggetto nel corso degli anni di diversi interventi normativi tesi a mantenerne provvisoriamente l'operatività. Da ultimo, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto che gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, concernenti per l'appunto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per i circondari dell'Aquila e di Chieti e per le relative sezioni distaccate acquistassero efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Nei commi 2, 3 e 4 si prevede, rispettivamente, il definitivo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno), con specifica indicazione dei comuni sottoposti alla rispettiva competenza. Anche in questo caso, in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate operata con il decreto legislativo n. 155 del 2012, per rispondere alle concrete esigenze delle popolazioni di località per le quali i collegamenti con i vari mezzi di trasporto sono sempre stati più difficoltosi, il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, ha disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente fino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate ora indicate. Tale termine è stato più volte oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025 per effetto dell'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

I commi da 5 a 8 dettano la disciplina del funzionamento delle sezioni distaccate riproducendo integralmente quella già stabilita dagli articoli da 48-*bis* a 48-*sexies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati

dal decreto legislativo n. 155 del 2012 contestualmente alla soppressione dell'istituto della sezione distaccata.

Nel dettaglio, il comma 5 prevede che nelle sezioni distaccate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Si prevede altresì che le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale, ove sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

Il comma 6 introduce una norma derogatoria della competenza territoriale generale prevista dal comma 5, disponendo che il Ministro della giustizia, previa deliberazione in questo senso adottata dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente del tribunale e sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, possa disporre che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il comma 7 assegna al presidente del tribunale la facoltà di disporre, in considerazione di particolari esigenze e sentite le parti, che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

Il comma 8 prevede che i magistrati che, secondo quanto previsto dalle tabelle di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sono assegnati alle sezioni distaccate possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare. Al contempo, si

esclude espressamente che nelle sezioni distaccate di tribunale siano istituiti posti di presidente di sezione.

I commi 9 e 10 recano le necessarie disposizioni di coordinamento relative alla ricostituzione dei tribunali e delle sezioni distaccate insulari indicate nei commi precedenti.

In particolare, il comma 9 apporta modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012. Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 11, il quale attualmente prevede che la soppressione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto acquisti efficacia il 1° gennaio 2027, sostituendolo – in uno con il ripristino di tali tribunali – con la previsione secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2027 cesseranno la loro operatività le sezioni distaccate di Atesa e Ortona. Ciò risponde a fini di carattere eminentemente organizzativo, dal momento che tali sezioni distaccate stanno attualmente operando e dovranno essere poste in essere le attività necessarie a consentire la prosecuzione dei procedimenti presso la sede centrale dei tribunali.

Il comma 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari, il cui contenuto è superato dalle nuove disposizioni. I commi 11 e 12 contengono disposizioni finanziarie.

Articolo 4. – Determinazione degli organici e nomina dei dirigenti.

L'articolo 4 definisce un articolato sistema di procedure e tempi per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti dei nuovi uffici giudiziari, stabilendo un preciso cronoprogramma per l'attuazione della riforma. La disposizione riguarda sia gli uffici giudiziari di nuova istituzione (tribunale e procura della Repubblica di Bassano del Grappa) sia quelli ricostituiti nel distretto dell'Aquila (Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto).

Per quanto riguarda l'organico dei magistrati, il comma 1 prevede che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, adotti entro centoventi

giorni dall'entrata in vigore della legge un decreto che determini la dotazione organica dei nuovi uffici e le eventuali variazioni necessarie agli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario viene modificato dalla riforma.

Il comma 2 prevede che, una volta determinati gli organici, il Consiglio superiore della magistratura abbia il termine di novanta giorni dall'adozione del decreto ministeriale per procedere alla nomina dei vertici degli uffici, ossia del presidente del tribunale di Bassano del Grappa e del procuratore della Repubblica presso il medesimo.

Il comma 3 disciplina la regolamentazione dell'organico del personale amministrativo, prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sia determinato l'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalla riforma. Anche in questo caso, il decreto dovrà considerare non solo le esigenze dei nuovi uffici, ma anche le necessarie variazioni agli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario viene modificato, al fine di garantire una redistribuzione equilibrata delle risorse umane sul territorio, in relazione alle modificazioni apportate alle circoscrizioni.

Articolo 5. – Copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica.

L'articolo 5 delinea il sistema di copertura degli organici dei nuovi uffici giudiziari, introducendo meccanismi specifici per gestire sia il personale di magistratura sia quello amministrativo. La norma si caratterizza per un approccio graduale e sistematico alla dotazione delle nuove sedi, bilanciando le esigenze di rapida operatività dei nuovi uffici con la necessità di non compromettere il funzionamento delle sedi esistenti.

Per quanto riguarda il personale di magistratura (comma 1), la disposizione prevede che alla copertura degli organici del tribunale di Bassano del Grappa e della

relativa procura della Repubblica si provveda attraverso le ordinarie procedure di trasferimento.

Quanto alla gestione delle posizioni soprannumerarie che potrebbero crearsi nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del decreto ministeriale previsto per la determinazione delle piante organiche dall'articolo 4, comma 1, viene introdotto un meccanismo di graduale riassorbimento dei posti in eventuale soprannumero che si rendano vacanti rispetto alla nuova dotazione organica. Questa previsione consente una gestione razionale della transizione verso i nuovi assetti organizzativi, evitando situazioni di squilibrio nella distribuzione del personale e garantendo una progressiva armonizzazione delle risorse umane con le effettive esigenze degli uffici.

Il comma 2 tratta della copertura degli organici del personale amministrativo: la norma prevede che la copertura degli organici sia attuata mediante le ordinarie procedure di trasferimento, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica anche in questo caso la regola del riassorbimento del soprannumero con la successiva vacanza.

Articolo 6. – Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale amministrativo.

L'articolo 6, comma 1, prevede un incremento mirato e calibrato degli organici, dimensionato in modo da assicurare l'efficace funzionamento dei nuovi uffici giudiziari. L'aumento di 7 unità nel ruolo organico della magistratura ordinaria rappresenta una risposta proporzionata alle esigenze operative derivanti dalla riforma, considerando anche che la revisione delle circoscrizioni se, da un lato, realizza nuove aperture di sedi giudiziarie, dall'altro sottrae competenze alle confinanti, che quindi si troveranno in condizioni soprannumerarie con conseguente redistribuzione delle risorse. Parallelamente, l'incremento di 25 unità nel personale amministrativo, articolato in 14 funzionari e 11 assistenti, è stato

calibrato per garantire il corretto rapporto tra personale di magistratura e personale amministrativo, essenziale per il buon funzionamento degli uffici. Il comma 2 contempla l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali straordinarie, che permetterà di anticipare i tempi di reclutamento. Il comma 3 prevede la copertura finanziaria per questi interventi.

ARTICOLO 7 – Modifica al circondario del tribunale di Torino e disposizioni di attuazione e transitorie

L'articolo 7 reca modifiche alle tabelle della competenza del tribunale di Torino e al relativo ufficio del giudice di pace, in relazione alla necessità che il comune di Mappano, istituito nel 2013, trovi una sua collocazione formale nelle tabelle relative all'individuazione dell'ambito geografico in cui si esplica la competenza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace di Torino; contiene altresì un articolato sistema di disposizioni attuative e transitorie, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari. La norma interviene su sei diverse tabelle, ciascuna delle quali regola specifici aspetti dell'organizzazione giudiziaria.

Il comma 1 dispone la sostituzione della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, limitatamente ai distretti di corte di appello interessati dalle variazioni delle circoscrizioni. Questa tabella definisce la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari, individuando per ciascun distretto di corte di appello i tribunali che ne fanno parte e i comuni compresi nel circondario di ciascun tribunale. La modifica si rende necessaria in relazione all'istituzione dei nuovi uffici giudiziari di cui all'articolo 2 e al ripristino di cui all'articolo 3.

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la sostituzione della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che stabilisce il ruolo organico della magistratura. La modifica si rende necessaria per recepire l'aumento di organico previsto dall'articolo 6 del presente disegno di legge.

La tabella B è modificata alle lettere I (magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado), ove viene aumentato l'organico di 2 posti, e L (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semi-direttive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust), con un aumento di 5 posti.

Il comma 3 interviene sulla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), limitatamente al distretto di corte di appello di Venezia e ai circondari interessati dalle modifiche. Questa modifica è necessaria per adeguare la distribuzione territoriale degli uffici del giudice di pace alle variazioni delle circoscrizioni dei tribunali ordinari.

Il comma 4 sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 (riforma della geografia giudiziaria). Questa modifica è fondamentale in quanto il decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva disposto la soppressione di numerosi tribunali e procure della Repubblica e la nuova tabella deve riflettere il ripristino di alcuni di questi uffici e l'istituzione del nuovo tribunale previsto dal presente disegno di legge.

Il comma 5 dispone la sostituzione della tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, per la parte relativa ai distretti di corte di appello interessati e ai relativi uffici giudiziari. Questa tabella riguarda il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari. Anche questi dati necessitano di aggiornamento relativamente ai distretti nei quali sono state apportate le modifiche.

Il comma 6 modifica la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La modifica si rende necessaria per adeguare la competenza territoriale dei tribunali di sorveglianza alla nuova configurazione degli uffici giudiziari nel distretto di Venezia.

I commi successivi contengono disposizioni operative e transitorie. In particolare, il comma 7 demanda a un decreto del Ministro della giustizia la fissazione della data di inizio del funzionamento del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica, mentre il comma 8 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti il definitivo ripristino degli uffici giudiziari abruzzesi e delle sezioni distaccate insulari, non producano effetti prima del 1° gennaio 2027, atteso che sino al 31 dicembre 2026 vige il regime di proroga che assicura l'operatività dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Il comma 9 preserva l'attuale assetto dei distretti notarili.

Il comma 10 disciplina il regime transitorio per i procedimenti pendenti, stabilendo che le modifiche di competenza territoriale hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che fissa l'inizio del funzionamento dei nuovi uffici. Per i procedimenti civili pendenti a tale data resta ferma la competenza dell'ufficio precedentemente competente, mentre per i procedimenti penali la competenza rimane radicata presso il tribunale della procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Articolo 8. – *Disposizioni finanziarie.*

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni non specificamente finanziate dagli articoli 2, 3 e 6, stabilendo che le amministrazioni competenti dovranno provvedere agli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge *de quo* è composto da otto articoli.

L'articolo 1 (*Delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie*) contiene una delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e a tal fine reca una serie di principi e criteri per la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e di secondo grado tenendo conto: dell'estensione territoriale del circondario e del distretto; del numero degli abitanti e della loro distribuzione geografica; dei flussi e delle pendenze nonché del funzionamento e dell'efficienza degli uffici giudiziari attualmente esistenti a seguito della riorganizzazione attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012; delle specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio. Inoltre, per tenere conto delle esigenze degli abitanti e dei territori deve considerarsi, altresì, la presenza di circuiti detentivi, il tasso di criminalità dei diversi comuni, l'impatto della criminalità organizzata anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui, i flussi turistici e migratori, la collocazione geografica di comuni in cui esiste un impulso economico che rappresenta una ingente risorsa produttiva del Paese.

Il comma 1, lettera a), è volto a ridefinire la geografia giudiziaria italiana e in particolare l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, mediante l'attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengono conto delle finalità sopra descritte. Il nuovo assetto comporterà modifiche sulla struttura e sul funzionamento degli uffici giudiziari che ne sono interessati.

Il comma 1, lettera b), prevede che il coordinamento fra le disposizioni introdotte dai decreti legislativi previsti dal presente comma e quelle attualmente vigenti, al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo.

Le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti che potranno essere garantiti mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** precisa che la presente legge delega detta esclusivamente le direttive nonché i principi e i criteri fondamentali nell'ambito dei quali il Governo è chiamato ad adottare i decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, che ridisegnino le circoscrizioni giudiziarie a suo tempo definite con i decreti legislativi nn. 155 del 2012 e 14 del 2014.

Al **comma 3** viene, infine, fatta salva la possibilità del Governo di apportare eventuali correzioni e integrazioni ai succitati testi della legislazione attuativa mediante l'adozione di opportune disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente delega legislativa.

Con l'articolo 2 (*Istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Bassano del Grappa*) si procede in via diretta all'istituzione di un nuovo tribunale e della relativa procura della Repubblica e, precisamente quello di Bassano del Grappa facente capo al distretto di Venezia. Per tale nuovo ufficio sono elencati i comuni sui quali lo stesso estende la sua giurisdizione e l'Ufficio NEP competente per i comuni che sono trasmigrati dalla competenza di altri tribunali e che sono



ricompresi in quella dell'istituendo circondario. Stessa cosa vale per il personale delle sezioni di polizia giudiziaria trasmigrato dalle procure della Repubblica e che viene assegnato alla procura presso il tribunale di nuova istituzione.

Al fine di quantificare, in via prudenziale, la spesa complessiva relativa alla realizzazione della nuova struttura giudiziaria e alla messa in funzionamento, si forniscono i seguenti prospetti riepilogativi riferiti agli anni 2026 e 2027.

Per l'anno 2026 sono stati calcolati gli oneri relativi alle spese di investimento e a quelle di funzionamento necessarie per l'istituzione della nuova sede (locazioni, arredi, aule MVC, riallestimento punti rete e fornitura *hardware*, ristrutturazione e ripristino immobili), pari rispettivamente ad euro 682.464,00 e ad euro 772.500,00 come rappresentato di seguito:

| ANNO 2026 nuova sede Bassano del Grappa | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------------------|--|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| SPESE D'INVESTIMENTO | | | | | | | | SPESE DI FUNZIONAMENTO | |
| Distretto | Ufficio | Costo arredi | Ristrutturazione immobili | Aule MVC e ambienti per testimoni protetti | Riallestimento punti rete e fornitura hardware | Fonoregistrazione trascrizione e videoregistrazione | Totale oneri arredi, ristruttur., MVC etc. | Costo stimato locazione | Totale spese locazioni |
| Venezia | Trib./Procura | 282.464,00 | 250.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 682.464,00 | 772.500,00 | 772.500,00 |

Per l'anno 2027, sono state quantificate le altre categorie di spesa indispensabili per il funzionamento della nuova struttura giudiziaria (quali la vigilanza armata, *scanner* bagagli e *metal detector*, manutenzione autovetture, *facility manager*, pulizia, impianti di riscaldamento, impianti di sicurezza, impianti elettrici, acqua, elettricità, metano) come riportato nel prospetto che segue:

| RIEPILOGO Spese di funzionamento dei TRIBUNALE E PROCURA DI BASSANO DEL GRAPPA a decorrere dall'anno 2027 | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Totale Costi locazioni+ FM | Totale costi vigilanza-scanner- autovetture manuten. | Totale costi elettrici,-pulizia e impianti | Totale costi avvio |
| 948.218,00 | 317.000,00 | 49.182,00 | 1.314.400,00 |

Al **comma 2** si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per le spese di investimento necessarie per la realizzazione delle nuove strutture giudiziarie è autorizzata la spesa di euro 682.464 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. nonché di euro 772.500,00 per l'anno 2026 per le spese di funzionamento (locazioni). A decorrere dall'anno 2027 è autorizzata la spesa di euro 1.314.400,00 per le spese di funzionamento delle nuove strutture giudiziarie a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da



ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Gli accantonamenti del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo recano le necessarie disponibilità.

Con l'articolo 3 (*Ripristino di uffici giudiziari*), alla luce dei principi e criteri direttivi, al **comma 1** sono ripristinati nel distretto di Corte di appello de L'Aquila i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.

La riforma della geografia giudiziaria, realizzata mediante il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in virtù della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di conseguire risparmi di spesa, aveva provveduto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

L'intervento normativo è finalizzato a ripristinare definitivamente il funzionamento di alcuni uffici giudiziari abruzzesi del distretto dell'Aquila, al fine di assicurare una gestione più efficiente del contenzioso ivi pendente, che è stato organizzato a misura dell'utenza ivi presente, venendo incontro alle difficoltà che lunghi e disagiati spostamenti potrebbero cagionare e prevedendo la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e Lanciano a decorrere dal 1° gennaio 2027, tenuto conto che il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, in via di conversione in legge, prevede la proroga dei predetti uffici giudiziari per tutto l'anno 2026.

Dal punto di vista finanziario, ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma in esame, si precisa che le sedi interessate dalla soppressione precedentemente prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|
| L'AQUILA | AVEZZANO | Tribunale | Avezzano |
| L'AQUILA | AVEZZANO | Procura della Repubblica | Avezzano |
| L'AQUILA | CHIETI | Sez. Tribunale | Ortona |
| L'AQUILA | LANCIANO | Tribunale | Lanciano |
| L'AQUILA | LANCIANO | Sez. Tribunale | Atessa |
| L'AQUILA | LANCIANO | Procura della Repubblica | Lanciano |
| L'AQUILA | SULMONA | Tribunale | Sulmona |
| L'AQUILA | SULMONA | Procura della Repubblica | Sulmona |
| L'AQUILA | VASTO | Tribunale | Vasto |
| L'AQUILA | VASTO | Procura della Repubblica | Vasto |

Gli oneri di funzionamento sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici. In particolare, è stato stimato un onere medio annuo di euro 200.000 per gli uffici di media grandezza e di euro 120.000 per gli uffici di minore grandezza.

Per ciò che concerne le sezioni distaccate di Atessa e Ortona, si conferma infatti che le stesse cesseranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga.



Gli oneri a decorrere dall'anno 2027 riguardano i seguenti uffici giudiziari:

| <u>Distretto</u> | <u>Circondario</u> | <u>Ufficio</u> | <u>Località</u> |
|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| L'AQUILA | AVEZZANO | Tribunale | Avezzano |
| L'AQUILA | AVEZZANO | Procura della Repubblica | Avezzano |
| L'AQUILA | LANCIANO | Tribunale | Lanciano |
| L'AQUILA | LANCIANO | Procura della Repubblica | Lanciano |
| L'AQUILA | SULMONA | Tribunale | Sulmona |
| L'AQUILA | SULMONA | Procura della Repubblica | Sulmona |
| L'AQUILA | VASTO | Tribunale | Vasto |
| L'AQUILA | VASTO | Procura della Repubblica | Vasto |

Considerato che, delle predette sedi, 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 4 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

| Sedi oggetto del provvedimento normativo | Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse | Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento delle sedi soppresse |
|---|---|--|
| 4 sedi di media grandezza | euro 200.000 | euro 800.000 |
| 4 sedi di minore grandezza | euro 120.000 | euro 480.000 |
| Totale | | euro 1.280.000 |

Al **comma 2**, si prevede che nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

Al **comma 3** è disposto che nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina e, infine, **al comma 4** è previsto che nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

In relazione alle sezioni distaccate «insulari» di cui ai commi 2, 3 e 4 occorre evidenziare che, in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate operata con d.lgs. 155 del 2012, per rispondere alle concrete esigenze delle popolazioni delle località per le quali i collegamenti con i vari mezzi di trasporto sono da sempre stati più difficoltosi, il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;



- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
 - l'articolo 8, comma 6-*septies* - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;
 - l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;
 - l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno);
 - l'articolo 14-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio.
 - l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2025 dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio.
 - l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge dell'8 agosto 2025, n. 117 recante misure urgenti in materia di giustizia ha previsto la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio.
- Tenuto conto della proroga fino al 31 dicembre 2026, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000 all'anno, così determinato:

| Onere annuo per ciascuna Sezione distaccata di tribunale | Numero delle sezioni distaccate di tribunale prorogate | Onere annuo complessivo |
|--|--|-------------------------|
| euro 50.000 | 3 | euro 150.000 |

Con i **commi da 5 a 7**, in tema di ripartizione delle competenze, per quanto riguarda le predette sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, è disposto che il tribunale giudica in composizione monocratica per gli affari civili e penali secondo le regole generale in materia di competenza (vale a dire quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime), mentre sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale (nei casi di specie, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno) le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, con una deroga riguardo alle stesse e trattazione presso la sezione distaccata solamente nel caso sia emanato un decreto da parte del Ministro della giustizia emesso in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati. In materia penale, invece, il GIP e il GUP risiedono esclusivamente presso il tribunale principale. Analoga deroga concerne procedimenti civili e penali per i quali, in ragione di esigenze particolari, il presidente del tribunale, dopo aver sentito le parti, può disporre il trasferimento della



trattazione di una o più udienze dalla sede principale alla sezione distaccata e viceversa, deroga che sulla base di un accordo col consiglio giudiziario e quello dell'ordine degli avvocati può riguardare più procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

Con il **comma 8** si prevede che il personale di magistratura che svolge la propria funzione presso le sezioni distaccate di cui sopra possa svolgere l'incarico anche presso la sede principale del tribunale, mentre non vengono istituiti posti di presidente di tribunale presso le citate sezioni distaccate.

In relazione possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **9.000 euro** (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Tali oneri si vanno ad aggiungere a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sopra esaminati.

Riepilogo oneri annui ripristino sezioni insulari:

| | |
|--|--------------------|
| Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio | euro 150.000 annui |
| Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12 | euro 9.000 annui |
| TOTALE | euro 159.000 annui |

Il **comma 9** apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 11, prevedendo che la soppressione delle sezioni distaccate di Chieti e Lanciano, prevista dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo acquista efficacia dal 1° gennaio 2027.

Il **comma 10** prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14.

Al **comma 11** è prevista, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'autorizzazione di spesa di euro 1.439.000 a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 12** dispone che alla copertura dell'organico di personale amministrativo e di magistratura dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché le sedi distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia, assicurando in tal modo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Gli **articoli 4** (*Determinazione degli organici e nomine dei dirigenti*), **5** (*Copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica*) e **6** (*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura e amministrativo*) determinano le piante organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo del citato istituito tribunale e procura della Repubblica e la copertura dei posti così individuati, prevedendo l'eventuale aumento dei ruoli organici sia dei magistrati che degli amministrativi. Si prevede all'art. **4 comma 1** che con decreto



del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinato l'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Contestualmente, vengono anche apportate le dovute variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

Si prevede, inoltre, al **comma 2** che entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale di nuova istituzione.

In particolare, al **comma 3** viene previsto che, con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali di Bassano del Grappa, Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

Con decreto del Ministro della giustizia in data 11 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2017, sono state rideterminate le piante organiche di Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Sulmona e Vasto e pertanto occorre per il personale di magistratura determinare con decreto del Ministro della giustizia soltanto il nuovo organico del tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, mentre quelle del personale amministrativo dei predetti uffici - che erano state soppresse in attuazione del D.lgs. 155/2012 - occorre procedere con decreto del Ministro della giustizia nuovamente alla determinazione dell'organico aggiungendo anche quello della nuova struttura giudiziaria di Bassano.

L'**articolo 5, comma 1** prevede che la copertura dell'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica avviene mediante le ordinarie procedure di trasferimento ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto dell'articolo 4, comma 1 del presente provvedimento, l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze. Anche per il personale amministrativo, al **comma 2**, vale la medesima regola per la quale alla copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 165/2001. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto dell'articolo 4, comma 3 del presente provvedimento l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze.

Pertanto, l'attuazione del presente intervento non determina alcuna sostituzione delle unità che transiteranno presso la nuova struttura giudiziaria di Bassano del Grappa, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria e garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 6**, si prevede al **comma 1** che al fine di fronteggiare l'istituzione della nuova sede (tribunale e procura della Repubblica) e garantire il loro funzionamento e l'efficienza dei carichi di lavoro da cui saranno interessati, come già detto all'articolo 2, il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato di **7** unità, mentre il ruolo organico del personale amministrativo del Comparto Funzioni Centrali è aumentato di **25** unità, di cui **14** unità nell'area dei funzionari e **11** unità nell'area degli assistenti.

Conseguentemente, l'amministrazione giudiziaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, al **comma 2**, è autorizzata a bandire nel corso dell'anno 2026 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione di personale di magistratura ed amministrativo.

Per i profili finanziari e la quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame si rimanda ai prospetti di seguito dettagliatamente illustrati.



Relativamente al personale di magistratura sono state calcolati gli oneri annui lordi (comprensivi degli oneri riflessi) aggiornati al DPCM 3 giugno 2024 su base decennale, come riportato nella tabella seguente:



Quantificazione oneri per 7 nuovi magistrati

| QUALIFICA | DAL | ANNO | CLASS E | STIPENDIO | IIS | IND. | LORDO DIP. | 8,50% | 24,20% | 5,68% | 3,41% | ONERI ANNI. | TOTALE | MESI | COSTO UNITARIO | 7 | ONERE arrotondato |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| Magistrato ordinario in tirocinio HH2 | 01/01/2027 | 2027 | 0 | 30.947,42 | 13.117,97 | 8.037,97 | 52.103,36 | 4.428,79 | 12.609,01 | 1.757,81 | 447,32 | 19.242,93 | 71.346,29 | 6 | 35.673,14 | 713.462,88 | 572.153 |
| | 01/07/2027 | 2027 | 0 | 30.947,42 | 13.117,97 | 16.075,93 | 60.141,32 | 5.112,01 | 14.554,20 | 1.757,81 | 447,32 | 21.871,35 | 82.012,66 | 6 | 41.006,33 | 820.126,62 | |
| | 2027 | 13 ^a | | 2.578,95 | 1.093,16 | | 3.672,12 | 312,13 | 888,65 | 146,48 | | 1.394,54 | 5.056,66 | 13 ^a | 5.056,66 | 101.133,17 | |
| Magistrato ordinario HH3 | 01/01/2028 | 2028 | 0 | 30.947,42 | 13.117,97 | 16.075,93 | 60.141,32 | 5.112,01 | 14.554,20 | 1.757,81 | 447,32 | 21.871,35 | 82.012,66 | 6 | 41.006,33 | 820.126,62 | 684.179 |
| | 01/07/2028 | 2028 | 0 | 43.417,25 | 13.879,57 | 16.075,93 | 73.372,75 | 6.236,68 | 17.556,21 | 2.466,10 | 473,29 | 26.932,28 | 100.305,03 | 6 | 50.152,52 | 1.003.050,32 | |
| | 2028 | 13 ^a | | 3.618,10 | 1.156,63 | | 4.774,73 | 405,85 | 1.155,49 | 205,51 | 39,44 | 1.806,29 | 6.581,02 | 13 ^a | 6.581,02 | 131.620,45 | |
| | 01/01/2029 | 2029 | 0 | 43.417,25 | 13.879,57 | 16.075,93 | 73.372,75 | 6.236,68 | 17.556,21 | 2.466,10 | 473,29 | 26.932,28 | 100.305,03 | 12 | 100.305,03 | 2.006.100,64 | |
| | 2029 | 13 ^a | | 3.618,10 | 1.156,63 | | 4.774,73 | 405,85 | 1.155,49 | 205,51 | 39,44 | 1.806,29 | 6.581,02 | 13 ^a | 6.581,02 | 131.620,45 | |
| | 01/01/2030 | 2030 | 0 | 43.417,25 | 13.879,57 | 16.075,93 | 73.372,75 | 6.236,68 | 17.556,21 | 2.466,10 | 473,29 | 26.932,28 | 100.305,03 | 6 | 50.152,52 | 1.003.050,32 | |
| | 01/07/2030 | 2030 | 1 | 46.022,28 | 13.879,57 | 16.075,93 | 75.977,78 | 6.488,11 | 18.386,62 | 2.614,07 | 473,29 | 27.932,09 | 103.909,87 | 6 | 51.954,94 | 1.039.098,73 | |
| | 2030 | 13 ^a | | 3.835,19 | 1.156,63 | | 4.991,82 | 424,30 | 1.208,02 | 217,84 | 39,44 | 1.889,61 | 6.881,43 | 13 ^a | 6.881,43 | 137.628,52 | |
| | 01/01/2031 | 2031 | 0 | 62.861,83 | 14.908,00 | 16.075,93 | 93.845,76 | 7.976,89 | 22.710,67 | 3.570,55 | 508,36 | 34.766,48 | 128.672,24 | 7 | 75.023,81 | 1.500.476,12 | |
| | 01/08/2031 | 2031 | 1 | 63.872,19 | 14.908,00 | 16.075,93 | 94.856,12 | 8.062,77 | 22.955,18 | 3.627,94 | 508,36 | 35.154,25 | 130.010,38 | 5 | 54.170,99 | 1.083.419,79 | |
| | 2031 | 13 ^a | | 5.322,68 | 1.242,33 | | 6.565,02 | 588,03 | 1.588,73 | 302,33 | 42,36 | 2.491,45 | 9.056,47 | 13 ^a | 9.056,47 | 181.129,36 | |
| | 01/01/2032 | 2032 | 1 | 63.872,19 | 14.908,00 | 16.075,93 | 94.856,12 | 8.062,77 | 22.955,18 | 3.627,94 | 508,36 | 35.154,25 | 130.010,38 | 12 | 130.010,38 | 2.600.207,50 | |
| 2032 | 13 ^a | | 5.322,68 | 1.242,33 | | 6.565,02 | 588,03 | 1.588,73 | 302,33 | 42,36 | 2.491,45 | 9.056,47 | 13 ^a | 9.056,47 | 181.129,36 | | |
| 01/01/2033 | 2033 | 1 | 63.872,19 | 14.908,00 | 16.075,93 | 94.856,12 | 8.062,77 | 22.955,18 | 3.627,94 | 508,36 | 35.154,25 | 130.010,38 | 7 | 75.839,39 | 1.516.787,71 | | |
| 01/08/2033 | 2033 | 2 | 67.487,59 | 14.908,00 | 16.075,93 | 98.471,52 | 8.370,08 | 23.830,11 | 3.833,30 | 508,36 | 36.541,85 | 135.013,37 | 5 | 56.255,57 | 1.125.111,38 | | |
| 2033 | 13 ^a | | 5.623,97 | 1.242,33 | | 6.866,30 | 583,64 | 1.661,64 | 319,44 | 42,36 | 2.607,08 | 9.473,38 | 13 ^a | 9.473,38 | 189.467,68 | | |
| 01/01/2034 | 2034 | 2 | 67.487,59 | 14.908,00 | 16.075,93 | 98.471,52 | 8.370,08 | 23.830,11 | 3.833,30 | 508,36 | 36.541,85 | 135.013,37 | 12 | 135.013,37 | 2.700.267,31 | | |
| 2034 | 13 ^a | | 5.623,97 | 1.242,33 | | 6.866,30 | 583,64 | 1.661,64 | 319,44 | 42,36 | 2.607,08 | 9.473,38 | 13 ^a | 9.473,38 | 189.467,68 | | |
| 01/01/2035 | 2035 | 2 | 67.487,59 | 14.908,00 | 16.075,93 | 98.471,52 | 8.370,08 | 23.830,11 | 3.833,30 | 508,36 | 36.541,85 | 135.013,37 | 7 | 78.757,80 | 1.575.155,93 | | |
| 01/08/2035 | 2035 | 3 | 71.103,00 | 14.908,00 | 16.075,93 | 102.086,93 | 8.677,39 | 24.705,04 | 4.088,65 | 508,36 | 37.929,44 | 140.016,37 | 5 | 58.340,15 | 1.166.803,08 | | |
| 2035 | 13 ^a | | 5.925,25 | 1.242,33 | | 7.167,89 | 609,24 | 1.734,56 | 336,55 | 42,36 | 2.722,72 | 9.890,30 | 13 ^a | 9.890,30 | 197.806,02 | | |
| 01/01/2036 | 2036 | 3 | 71.103,00 | 14.908,00 | 16.075,93 | 102.086,93 | 8.677,39 | 24.705,04 | 4.088,65 | 508,36 | 37.929,44 | 140.016,37 | 12 | 140.016,37 | 2.800.327,40 | | |
| 2036 | 13 ^a | | 5.925,25 | 1.242,33 | | 7.167,89 | 609,24 | 1.734,56 | 336,55 | 42,36 | 2.722,72 | 9.890,30 | 13 ^a | 9.890,30 | 197.806,02 | | |



Riepilogo oneri assunzionali magistrati

| Anno | unità |
|------|-----------|
| | 7 |
| 2027 | 572.153 |
| 2028 | 684.179 |
| 2029 | 748.202 |
| 2030 | 762.922 |
| 2031 | 967.759 |
| 2032 | 973.468 |
| 2033 | 990.978 |
| 2034 | 1.011.407 |
| 2035 | 1.028.918 |
| 2036 | 1.049.347 |
| | |

Essendo previsto un aumento del ruolo organico del personale di magistratura piuttosto esiguo, l'espletamento delle prove e le relative spese concorsuali per le assunzioni previste nel presente decreto, potranno essere ricomprese nelle spese dei concorsi per personale di magistratura annualmente organizzati; pertanto, allo stato attuale non si ritiene necessario quantificare tali spese.

Quantificazione personale amministrativo 14 funzionari e 11 assistenti

In relazione agli oneri annui lordi aggiornati al D.P.C.M. 27 dicembre 2024 (comprensivi degli oneri riflessi) relativi al personale amministrativo - a titolo esemplificativo - sono stati determinati sulla base della ripartizione fra funzionari e assistenti:

| QUANTIFICAZIONE 25 UNITA' DI PERSONALE AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| Area | Stipendio CCNL 2022-2024 | 13 [^] | Indennità di Amm.ne | Totale fondamentale lordo dip. | Oneri Amm.ne | | | | TOTALE | Retrib. Acc.ria | TOTALE | Incremento CCNL 2025-2027 5,40% | TOTALE arrotondato per eccesso all'euro |
| | | | | | F.do pens. | Opera prev. | IRAP | Totale oneri PA | | | | | |
| | | | | | 24,20% | 5,68% | 8,50% | | | | | | |
| Funzionari | 25.363,13 | 2.113,59 | 5.302,01 | 32.778,73 | 7.932,45 | 1.861,83 | 2.786,19 | 12.580,48 | 45.359,21 | 1.780,71 | 47.139,92 | 2.545,56 | 49.686,00 |
| Assistenti | 20.884,37 | 1.740,36 | 3.781,55 | 26.406,28 | 6.390,32 | 1.499,88 | 2.244,53 | 10.134,73 | 36.541,02 | 1.780,71 | 38.321,73 | 2.069,37 | 40.392,00 |

| Riepilogo oneri stipendiali | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------|---------------------|
| Area | TOTALE | Unità | 2026 | 2027 |
| Funzionari | 49.686,00 | 14 | - | 695.604,00 |
| Assistenti | 40.392,00 | 11 | - | 444.312,00 |
| Totali | 90.078,00 | 25 | - | 1.139.916,00 |



Alle spese per il trattamento economico annuo lordo da erogare al personale amministrativo vanno sommate le spese concorsuali (Tabella A) e le spese di funzionamento (Tabella B):

1) Tabella A

| SPESE CONCORSUALI | |
|--|-------------------|
| DESCRIZIONE SPESA | 2026 |
| Locazione locali | 200.000,00 |
| Commissione | 75.350,00 |
| Vigilanza | 12.500,00 |
| Spese per adeguamento norme di sicurezza | 50.000,00 |
| Cancelleria e | 4.000,00 |
| Assistenza in aula | 45.000,00 |
| Totale | 386.850,00 |

Di seguito il dettaglio delle spese relative alla Commissione che sarà nominata per l'espletamento delle procedure concorsuali per il personale amministrativo (Area funzionari e Area Assistenti), nonché per le spese di vigilanza:

| Concorso Area Funzionari | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--|-------------------------|---------------------|---|---|---|------------------|
| tipologia componente commissione | n. componenti | importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2020 | totale compensi componenti Commissione | Commissari in trasferta | spese di viaggio al | n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione) | spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti | spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione | totale |
| presidente | 1 | 8.800,00 | 8.800,00 | 1 | 150 | 5 | 500 | 3.250,00 | 12.050,00 |
| componenti | 2 | 8.000,00 | 16.000,00 | 2 | 150 | 5 | 500 | 6.500,00 | 22.500,00 |
| membro aggiuntivo | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.200,00 |
| segretario | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.400,00 |
| totale | | | | | | | | | 44.150,00 |
| Concorso Area Assistenti | | | | | | | | | |
| presidente | 1 | 7.150,00 | 7.150,00 | 1 | 150 | 3 | 500 | 1.950,00 | 9.100,00 |
| componenti | 2 | 6.500,00 | 13.000,00 | 2 | 150 | 3 | 500 | 3.900,00 | 16.900,00 |
| segretario | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.200,00 |
| totale | | | | | | | | | 31.200,00 |



| Riepilogo oneri | |
|-----------------|------------------|
| Area Funzionari | 44.150,00 |
| Area Assistenti | 31.200,00 |
| Totale | 75.350,00 |

| Vigilanza | | |
|---------------|----------|------------------|
| N. componenti | compenso | totale |
| 250 | 50,00 | 12.500,00 |

2) Tabella B

| SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| unità di personale | spese di funzionamento pro-capite | | spese di funzionamento complessive | |
| | anno dell'assunzione in servizio | a regime | anno dell'assunzione in servizio | a regime |
| 25 | 4.504,00 | 1.126,00 | 112.600,00 | 28.150,00 |

Il **comma 3** prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 1.712.069 per l'anno 2027, di euro 1.824.095 per l'anno 2028, di euro 1.888.118 per l'anno 2029, di euro 1.902.838 per l'anno 2030, di euro 2.107.675 per l'anno 2031, di euro 2.113.384 per l'anno 2032, euro 2.130.894 per l'anno 2033, euro 2.151.323 per l'anno 2034, euro 2.168.834 per l'anno 2035, euro 2.189.263 per l'anno 2036 e a regime. È altresì autorizzata la spesa di euro 386.850 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di euro 112.600 per l'anno 2027 e 28.150 a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 386.850 per l'anno 2026, a euro 1.824.669 per l'anno 2027, a euro 1.852.245 per l'anno 2028, a euro 1.916.268 per l'anno 2029, a euro 1.930.988 per l'anno 2030, a euro 2.135.825 per l'anno 2031, a euro 2.141.534 per l'anno 2032, a euro 2.159.044 per l'anno 2033, a euro 2.179.473 per l'anno 2034, a euro 2.196.984 per l'anno 2035 e a euro 2.217.413 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede quanto a euro 386.850 per l'anno 2026 e quanto a euro 2.217.413 a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

Si riportano i seguenti prospetti riepilogativi:

| Oneri assunzionali personale magistratura e amministrativo - tribunale e Procura di BASSANO DEL GRAPPA | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Oneri | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| oneri assunzione magistrati | - | 572.153,00 | 694.179,00 | 748.202,00 | 762.922,00 | 967.759,00 | 973.468,00 | 990.978,00 | 1.011.407,00 | 1.028.918,00 | 1.049.347,00 |
| oneri assunzione personale amm.vo | - | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 |
| totale oneri assunzioni | - | 1.712.069,00 | 1.824.095,00 | 1.888.118,00 | 1.902.838,00 | 2.107.675,00 | 2.113.384,00 | 2.130.894,00 | 2.151.323,00 | 2.168.834,00 | 2.189.263,00 |



| RIEPILOGO ONERI ART. 6 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Onere | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| spese concorsuali magistrati | | | | | | | | | | | |
| spese concorsuali personale amm. | 386.850,00 | | | | | | | | | | |
| oneri assunzione magistrati | | 572.153,00 | 684.179,00 | 748.202,00 | 762.922,00 | 967.759,00 | 973.468,00 | 990.978,00 | 1.011.407,00 | 1.028.918,00 | 1.049.347,00 |
| oneri assunzione personale amm.vo | | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 | 1.139.916,00 |
| spese di funzionamento | | 112.600,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 |
| totale oneri | 386.850,00 | 1.824.669,00 | 1.852.245,00 | 1.916.268,00 | 1.930.988,00 | 2.135.825,00 | 2.141.534,00 | 2.159.044,00 | 2.179.473,00 | 2.196.984,00 | 2.217.413,00 |

L'articolo 7 (*Disposizioni di attuazione e transitorie*) dispone il coordinamento tra le venti disposizioni e quelle di nuova introduzione. In particolare, vengono modificate le tabelle allegate ai provvedimenti legislativi che incidono sulle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari e che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari. In particolare, s'interviene su sei diverse tabelle, disciplinanti specifici aspetti dell'organizzazione giudiziaria:

- al **comma 1** limitatamente ai distretti di corte d'appello di Firenze, L'Aquila, Messina, Napoli, Torino, limitatamente al circondario di Torino e Venezia, per quanto concerne la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la quale viene sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 alla presente legge;

- al **comma 2** la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 2 alla presente legge;

- al **comma 3** la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 della presente legge, per la parte relativa al distretto della corte d'appello di Torino, circondario di Torino e Venezia, circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza.

- al **comma 4** la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 della presente legge.

- al **comma 5** la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita, per la parte relativa al distretto di corte d'appello dell'Aquila e Venezia dalla tabella di cui all'allegato 5 alla presente legge;

- al **comma 6** la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 6 alla presente legge.

Al **comma 7** viene, altresì, stabilito che con decreto del Ministro della giustizia sia fissata la data di inizio del funzionamento del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e che tale decreto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Al **comma 8** si prevede che le disposizioni dell'art. 3 concernenti il ripristino degli uffici giudiziari, producano effetti in data non anteriore al 1° gennaio 2027.

Al **comma 9** rimane, invece, invariata la tabella adottata con d.P.R. 4 agosto 1986, n. 651 e s.m.i. per quanto concerne i distretti notarili che non subiscono alcuna modificazione a seguito del presente intervento.

Al **comma 10**, si evidenzia che le modifiche di competenza territoriale conseguenti alle variazioni dei circondari di cui all'articolo 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto indicato al comma 7.



Infine, sono dettate le disposizioni transitorie relative alla trattazione dei procedimenti civili e penali: i procedimenti civili pendenti alla data di cui al primo periodo innanzi al tribunale interessato dalle variazioni dei circondari previste dall'articolo 2, restano attribuiti all'ufficio giudiziario in cui erano pendenti o iscritti alla stessa data di cui al primo periodo; per i procedimenti penali iscritti nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. alla data di cui al primo periodo, resta ferma la competenza del tribunale presso il quale ha sede la procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione.

Di seguito la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 relativa alla dotazione organica del personale della magistratura ordinaria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

| RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
|---|--|
| A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione | 1 |
| B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
| C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: | |
| Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
| Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione | 1 |
| Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
| D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
| E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
| F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
| G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
| H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
| I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 316 ** |
| L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust. | 10.064* |
| M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 180 |
| Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
| TOTALE | 11.178 |

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026 e l'incremento di cinque unità dal 1° gennaio 2027

** L'incremento di due unità decorre dal 1° gennaio 2027.



L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione delle previsioni contenute negli articoli 2, 3 e 6. Agli adempimenti collegati agli interventi del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

26/09/2025



| Schema di disegno di legge "Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie" (milioni di euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|-----|--------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Articolo | Comma | Lettera | Descrizione | E/S | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno | | | | | Indebitamento netto | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| 2 | 2 | | Istituzione del tribunale Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa - realizzazione delle nuove strutture giudiziarie | S | K | | 0.7 | | | | | | | | | | | 0.7 | | | | |
| 2 | 2 | | Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA | S | K | | -0.7 | | | | | | | | | | | -0.7 | | | | |
| 2 | 2 | | Istituzione del tribunale Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa - spese di funzionamento | S | C | | 0.8 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | 0.8 | 1.3 | 1.3 | | |
| 2 | 2 | | Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA | S | C | | -0.8 | -1.3 | -1.3 | | | | | | | | | -0.8 | -1.3 | -1.3 | | |
| 3 | 11 | | Ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica - spese di funzionamento | S | C | | | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | | 1.3 | 1.3 | | |
| 3 | 11 | | Ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferrato - spese di funzionamento | S | C | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | |
| 3 | 11 | | Ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferrato - spese di missione magistrati | S | C | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 3 | 11 | | Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA | S | C | | | -1.4 | -1.4 | | | | | | | | | | -1.4 | -1.4 | | |
| 6 | 3 | | Incremento di 7 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria - personale | S | C | | | 0.6 | 0.7 | | | | | | | | | | 0.6 | 0.7 | | |
| 6 | 3 | | Incremento di 7 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | |
| 6 | 3 | | Incremento di 25 unità, di cui 14 nell'Area dei funzionari e 11 nell'Area degli assistenti, della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - personale | S | C | | | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | 1.1 | 1.1 | |
| 6 | 3 | | Incremento di 25 unità, di cui 14 nell'Area dei funzionari e 11 nell'Area degli assistenti, della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 0.6 |
| 6 | 3 | | Incremento di 25 unità, di cui 14 nell'Area dei funzionari e 11 nell'Area degli assistenti, della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - procedure concorsuali | S | C | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 0.4 | | |
| 6 | 3 | | Incremento di 25 unità, di cui 14 nell'Area dei funzionari e 11 nell'Area degli assistenti, della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - spese di funzionamento | S | C | | | 0.1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.0 | |
| 6 | 3 | | Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA | S | C | | | -2.2 | -2.2 | | | | | | | | | | | -2.2 | -2.2 | |
| | | | Entrate | E | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.9 | |
| | | | Spese | S | | | 0.0 | -0.4 | -0.4 | | | | | | | | | | | 0.0 | -0.4 | |
| | | | SALDO | | | | 0.0 | 0.0 | 0.4 | | | | | | | | | | | 0.0 | 1.2 | |



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il disegno di legge in esame, che consta di **8 articoli**, è volto a realizzare una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e trova il suo fondamento, in parte, nell'esigenza di garantire la prossimità delle sedi giudiziarie rispetto a luoghi caratterizzati da un ampio bacino di utenza nel quale operano una grande quantità di imprese e di professionisti ovvero da criticità connesse alla difficoltà di raggiungere le suddette sedi, e, in parte, nelle specifiche peculiarità di alcuni territori relativamente ai quali è necessario incentivare e favorire l'accesso – anche fisico – alla giustizia. Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il provvedimento interviene, pertanto, al fine di modificare l'assetto territoriale definito dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), introducendo innovazioni nell'organizzazione territoriale degli uffici giudiziari, alla luce dell'esperienza maturata negli anni successivi alla riforma del 2012 nonché delle peculiari necessità dei diversi territori.

La struttura dell'articolato prevede da un lato una disposizione di delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la quale dovrà essere attuata tenendo conto di una serie di elementi e condizioni, che integrano gli specifici criteri di delega, e altre disposizioni immediatamente attuative di una parziale rivisitazione delle circoscrizioni attualmente esistenti.

Alla luce delle circostanze ed esigenze sopra evidenziate, vengono ricostituiti gli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, ritenute sedi strategiche al fine di avvicinare a questi territori un servizio essenziale, quale quello dell'amministrazione della giustizia.

Vengono poi ricostituiti altri uffici in relazione ai quali l'esigenza di mantenimento del presidio giudiziario si era già manifestata a ridosso della riforma del 2012, tanto che la soppressione degli stessi è sempre stata rinviata mediante diversi provvedimenti legislativi, sì da permetterne il funzionamento senza soluzione di continuità.

L'iniziativa normativa si configura come pienamente coerente con gli indirizzi strategici delineati dal programma di governo. Il provvedimento si inserisce nel solco degli impegni assunti dal Governo in materia di giustizia di prossimità, rafforzando la presenza dello Stato nei territori e promuovendo l'accesso equo alla giustizia, con gli obiettivi programmatici espressi dall'esecutivo, in linea altresì alle raccomandazioni della CEPEJ (Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia), che suggerisce una distribuzione territoriale degli uffici giudiziari basata su criteri di efficienza, accessibilità e sostenibilità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), **recanti disposizioni relative alla riduzione degli uffici giudiziari ordinari e alla soppressione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto;**
- articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (*Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari*), **relativo al temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno;**
- articolo 11, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, **relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti;**
- articoli 30 e 31, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) **con riferimento alle procedure di trasferimento per la copertura dell'organico del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;**
- articolo 14-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 **in materia di proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;**
- articolo 10, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*), **in materia di proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;**
- regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **tabella A** allegata, **che definisce la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari, individuando per ciascun distretto di corte d'appello i tribunali che ne fanno parte e i comuni compresi nel circondario di ciascun tribunale;**
- legge 5 marzo 1991, n. 71 (*Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali*), **tabella B** allegata, **in materia di ruolo organico della magistratura;**
- legge 21 novembre 1991, n. 374 (*Istituzione del giudice di pace*), **tabella A** allegata, **relativa alla distribuzione territoriale degli uffici del giudice di pace;**
- decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre*

2011, n. 148), **tabella A** allegata, **relativa all'organizzazione territoriale dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica;**

- decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 (*Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise*), **tabella N** allegata, **all'organizzazione territoriale delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello;**
- legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), **tabella A** allegata, **con riferimento alla distribuzione territoriale dei tribunali di sorveglianza.**
- decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651 (*Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai*) **relativa al numero e alla residenza dei notai nei comuni della repubblica.**

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo introduce, mediante l'utilizzo della tecnica della novellazione, sia disposizioni di delega, sia disposizioni di carattere precettivo e ordinamentale nonché di natura transitoria e abrogativa con riferimento alle norme attualmente vigenti in materia.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue.

L'**articolo 1** conferisce al Governo una **delega legislativa**, della durata di dodici mesi, per procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e reca le disposizioni procedurali inerenti all'iter di adozione dei decreti legislativi delegati nonché degli eventuali decreti correttivi e integrativi, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi delegati.

La delega è finalizzata a garantire sia la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese, sia l'efficienza del servizio giustizia. In vista di tali obiettivi, il Governo è chiamato a ridefinire, ricorrendone i presupposti, l'assetto territoriale degli uffici di primo grado sulla base di criteri oggettivi e omogenei.

La norma prevede, **nell'eventualità che risulti necessario in base ai parametri e alle condizioni indicate quali presupposti per l'adozione dei decreti delegati**, di procedere all'attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi secondo criteri oggettivi e omogenei.

Vengono specificamente **elencati i criteri di delega**, quali l'estensione territoriale del circondario e del distretto, il numero degli abitanti, inclusi i non residenti, e la loro distribuzione geografica, nonché i flussi, le pendenze e gli indicatori di *performance* degli uffici giudiziari attualmente esistenti, nonché gli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con la riforma del 2012, oltre, in ultimo, le specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza.

L'**articolo 2** dispone l'**istituzione** del tribunale di Bassano del Grappa e la relativa procura della Repubblica (distretto di corte di appello di Venezia), definisce l'ambito territoriale di competenza con l'indicazione dei Comuni che rientrano nella propria giurisdizione.

L'**articolo 3** dispone il **ripristino** di tribunali e sezioni distaccate in precedenza soppressi.

Con riferimento al distretto di corte d'appello dell'Aquila, viene previsto il ripristino del funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle relative procure della Repubblica. Le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti e le relative sedi distaccate sono già state oggetto di diversi interventi normativi volti a mantenerne provvisoriamente l'operatività.

La norma prevede, inoltre, il definitivo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e

Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno), con specifica indicazione dei comuni rientranti nella relativa competenza. Successivi interventi normativi hanno previsto e prorogato il temporaneo ripristino del funzionamento di tali sezioni distaccate. Da ultimo, il termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*), **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.**

Viene, altresì, specificata la disciplina del funzionamento di tali sezioni distaccate, che riproduce integralmente quella già dettata dagli articoli da 48-bis a 48-sexies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), abrogati a seguito della riforma del 2012 ma si introduce una norma **derogatoria** della competenza territoriale generale, disponendo che il Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale e sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, possa disporre che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Al presidente del tribunale viene, inoltre, assegnata la facoltà di disporre, per particolari esigenze e sentite le parti, che udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o viceversa.

La norma reca, infine, le necessarie **disposizioni di coordinamento**, prevedendo la **sostituzione** del comma 3 dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, che attualmente prevede la soppressione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto con efficacia dal 1° gennaio 2027, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2027, cesseranno la loro operatività soltanto le sezioni distaccate di Chieti e Lanciano (Atessa e Ortona). Tali sezioni distaccate stanno attualmente operando e dovranno essere poste in essere le attività necessarie a consentire la prosecuzione dei procedimenti presso la sede centrale dei tribunali.

Infine, si dispone l'**abrogazione** della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, che prevede il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari, in quanto superata dalle nuove disposizioni.

L'articolo 4, con riferimento sia al tribunale di nuova istituzione (Bassano del Grappa), sia a quelli ricostituiti nel distretto dell'Aquila (Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto), definisce le procedure e i termini per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti dei nuovi uffici giudiziari. Per quanto riguarda il personale di magistratura, si prevede che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, adotti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto che determini la dotazione organica dei nuovi uffici e le eventuali variazioni necessarie agli organici del tribunale e della procura della Repubblica il cui circondario viene modificato dalla riforma. Inoltre, una volta determinati gli organici, il Consiglio superiore della magistratura può, nel termine di novanta giorni dall'adozione del decreto ministeriale, procedere alla nomina dei vertici degli uffici, ovvero i presidenti dei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Corigliano-Rossano e Lucera e i procuratori della Repubblica presso i medesimi tribunali.

Con riferimento al personale amministrativo, si dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sia determinato l'organico del personale amministrativo di tutti i tribunali interessati dalla riforma e delle relative procure, considerando non solo le esigenze dei nuovi uffici, ma anche le necessarie variazioni agli organici dei tribunali e delle procure il cui circondario viene modificato, al fine di garantire una redistribuzione equilibrata delle risorse umane sul territorio.

L'articolo 5 stabilisce il sistema di **copertura degli organici** dei nuovi uffici giudiziari, bilanciando le esigenze di rapida operatività dei nuovi uffici con la necessità di non compromettere il funzionamento delle sedi esistenti, evitando situazioni di squilibrio nella distribuzione del personale e garantendo una progressiva armonizzazione delle risorse umane con le esigenze degli uffici.

Relativamente al personale di **magistratura**, la disposizione prevede che la copertura degli organici degli istituendi tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Corigliano-Rossano e Lucera, nonché delle relative procure della Repubblica, avvenga attraverso le ordinarie procedure di trasferimento.

In ordine alla gestione delle posizioni sovranumerarie che potrebbero crearsi nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del sopra indicato decreto ministeriale, previsto dall'articolo 4, di determinazione delle piante organiche, viene **introdotto un meccanismo di graduale riassorbimento** dei posti in eventuale soprannumero che si rendono vacanti rispetto alla nuova dotazione organica.

Infine, si prevede che la copertura degli organici del **personale amministrativo** avvenga mediante le ordinarie procedure di trasferimento, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica anche in questo caso la regola del riassorbimento del soprannumero con la successiva vacanza.

L'**articolo 6** prevede un **incremento** mirato e calibrato degli organici, in modo da assicurare l'efficace funzionamento dei nuovi uffici giudiziari. In particolare, la norma dispone l'aumento di 20 unità nel ruolo organico della magistratura ordinaria e l'incremento di 100 unità nell'organico del personale amministrativo, articolato in 57 funzionari e 43 assistenti, al fine di garantire il corretto rapporto tra personale di magistratura e personale amministrativo, essenziale per il buon funzionamento degli uffici. A tal fine, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2026, in **aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali**, procedure concorsuali **straordinarie**, finalizzate al reclutamento di personale di magistratura e amministrativo.

L'**articolo 7** inerisce all'**aggiornamento delle tabelle** che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari. Si prevede la sostituzione, con le tabelle di cui agli allegati da 1 a 6 del provvedimento in esame, delle seguenti tabelle:

1) tabella A, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), che definisce la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari, individuando per ciascun distretto di corte d'appello i tribunali che ne fanno parte e i comuni compresi nel circondario di ciascun tribunale, **limitatamente ai distretti di corte d'appello interessati dalle variazioni delle circoscrizioni, ivi compreso il circondario di Torino per l'inserimento del nuovo comune di Mappano nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio giudiziario**

2) tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (*Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali*), relativa al ruolo organico della magistratura, **al fine di recepire l'aumento di organico previsto dall'articolo 6 dello schema di disegno di legge in esame (a decorrere dal 1° gennaio 2026);**

3) tabella A, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (*Istituzione del giudice di pace*), **limitatamente ai distretti di corti d'appello di Torino, circondario di Torino e relativo giudice di pace, per la necessità evidenziata al n.1) Venezia ai circondari interessati dalle modifiche, al fine di adeguare la distribuzione territoriale degli uffici del giudice di pace alle variazioni delle circoscrizioni dei tribunali ordinari;**

4) tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), **in relazione al ripristino di alcuni uffici giudiziari e all'istituzione di nuovi tribunali e delle relative procure della Repubblica, previsti dall'intervento legislativo in esame;**

5) tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 (*Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise*), **per la parte relativa ai distretti di Corte di appello interessati, riguardando le circoscrizioni territoriali che devono essere adeguate alla nuova distribuzione degli uffici giudiziari ordinari;**

6) tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), **al fine di adeguare la competenza**

territoriale dei tribunali di sorveglianza alla nuova configurazione degli uffici giudiziari nel distretto;

Infine, la norma reca **disposizioni di attuazione e transitorie.**

In particolare, si demanda a un decreto del Ministro della giustizia la fissazione della data di inizio del funzionamento del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica; si conferma l'attuale assetto dei distretti notarili; si disciplina il regime transitorio relativamente ai procedimenti pendenti, stabilendo che le modifiche di competenza territoriale hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che fissa l'inizio del funzionamento dei nuovi uffici. Per i procedimenti civili pendenti a tale data resta ferma la competenza dell'ufficio precedentemente competente, mentre per i procedimenti penali la competenza rimane radicata presso il tribunale della procura della Repubblica dove è stata effettuata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il disegno di legge in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento risultano attualmente esistenti i seguenti progetti di legge vertenti sulla medesima materia:

- **A.S. 233** - 19^a Legislatura Sen. Francesco Castiello (M5S) e altri - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (25 ottobre 2022: *Presentato al Senato* - 3 agosto 2023: *In corso di esame in commissione*);

- **A.S. 1159** - 19^a Legislatura - Sen. Antonino Germanà (LSP-PSd'Az) - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie dei distretti di Catania, Messina e Caltanissetta (30 maggio 2024: *Presentato al Senato* - 9 luglio 2024: *Assegnato - non ancora iniziato l'esame*);

- **A.S. 298** - 19^a Legislatura - Sen. Michele Fina (PD-IDP) - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti (7 novembre 2022: *Presentato al Senato 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 1099** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Piemonte* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (10 aprile 2024: *Presentato al Senato 30 aprile 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*);
- **A.C. 1661** - 19^a Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni concernenti la rideterminazione dei circondari dei tribunali di Urbino e di Rimini (23 gennaio 2024: *Presentato alla Camera - 3 luglio 2024: Assegnato - non ancora iniziato l'esame*);
- **A.S. 748** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Puglia* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (7 giugno 2023: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 710** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Umbria* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (18 maggio 2023: *Presentato al Senato 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 659** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Campania* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (13 aprile 2023: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 652** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Calabria* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (11 aprile 2023: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 477** - 19^a Legislatura (*Consiglio regionale Toscana* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (18 gennaio 2023: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 360** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Lombardia* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (23 novembre 2022: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 188** - 19^a Legislatura - *Consiglio regionale Abruzzo* - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (14 ottobre 2022: *Presentato al Senato - 3 agosto 2023: In corso di esame in commissione*);
- **A.S. 1159** - 19^a Legislatura - Sen. Antonino Germanà (LSP-PSd'Az) - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie dei distretti di Catania, Messina e Caltanissetta (30 maggio 2024: *Presentato al Senato - 9 luglio 2024: Assegnato - non ancora iniziato l'esame*);
- **A.C. 1661** - 19^a Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni

concernenti la rideterminazione dei circondari dei tribunali di Urbino e di Rimini (23 gennaio 2024: *Presentato alla Camera - 3 luglio 2024: Assegnato - non ancora iniziato l'esame*).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e, anzi, come rappresentato *sub* 1) della parte I), è volto, in coerenza con il programma di governo, a garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, bilanciando le esigenze di prossimità della giustizia ai cittadini con quelle di efficienza e funzionalità del sistema giudiziario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni in ordine alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Come rappresentato *sub* 3) della parte I), l'intervento normativo, introduce, mediante l'utilizzo della tecnica della novellazione, sia disposizioni di delega, sia disposizioni di carattere precettivo e ordinamentale nonché di natura transitoria e abrogativa con riferimento alle norme attualmente vigenti in materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'**articolo 3, comma 10**, dello schema di provvedimento in esame prevede che **l'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14** (*Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari*), in materia di temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, è **abrogato**.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

L'**articolo 3, comma 6**, in materia di funzionamento delle sezioni distaccate, prevede che «**In deroga** a quanto previsto dal comma 7, con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.».

L'**articolo 6, comma 2**, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura e amministrativo, introduce una disposizione **derogatoria** rispetto alla normativa vigente, prevedendo che: «Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026 in aggiunta alle

ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione di personale di magistratura ed amministrativo.».

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

- **L'articolo 1, comma 1**, dello schema di provvedimento in esame prevede che: «Al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in modo da garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia, **il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi** per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]»;

- **L'articolo 1, comma 4**, prevede che: «**Il Governo**, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, **può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.**»;

- **L'articolo 3, comma 6**, prevede che: «In deroga a quanto previsto dal comma 7, **con decreto del Ministro della giustizia** in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, **può disporsi** che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.»;

- **L'articolo 4, comma 1**, prevede che: «**Con decreto del Ministro della giustizia**, sentito il Consiglio superiore della magistratura, **da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è determinato l'organico dei magistrati dei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Corigliano-Rossano, Lucera, e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le eventuali variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.»;

- **L'articolo 4, comma 3**, prevede che: «**Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Corigliano-Rossano, Lucera, Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.»;

- **L'articolo 7, comma 7**, prevede che: «**Con decreto del Ministro della giustizia** è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Corigliano-Rossano e Lucera e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. Il decreto di cui al periodo precedente è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.».

Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi in quanto:

Le deleghe di cui all'**articolo 1, commi 1 e 4**, ineriscono alla strutturazione stessa, in parte di delega, dello schema di provvedimento in esame.

Le deleghe contenute nell'**articolo 3, comma 6**, nell'**articolo 4, commi 1 e 3** e nell'**articolo 7, comma 7**, sono dettate dalla necessità di una fase attuativa che prevede interlocuzioni tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero anche relativamente alla precisa individuazione delle piante organiche di ciascun ufficio giudiziario di nuova creazione.

I termini previsti per l'adozione degli atti successivi sono stati ritenuti congrui in quanto, con riferimento all'articolo 1, comma 1, l'adozione dei decreti legislativi delegati presuppone una complessa attività istruttoria nonché un iter procedurale descritto nella norma relativamente al quale appare congruo il termine di 12 mesi;

Per quanto riguarda i decreti legislativi correttivi il termine di 24 mesi appare congruo in relazione alla necessità di attendere un periodo di efficacia della norma piuttosto ampio così da far emergere eventuali problemi applicativi che rendano necessario il correttivo medesimo;

I termini previsti per i decreti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, sono stati considerati congrui in relazione alla complessità del procedimento istruttorio necessario per quantificare e distribuire gli organici del personale di magistratura e amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie)

1. Al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in modo da garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio della giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e di secondo grado mediante l'attribuzione a circondari limitrofi di porzioni di territorio appartenenti alle circoscrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto, nell'ambito delle finalità di cui all'alinea del presente comma, per ciascun ufficio giudiziario:

1) dell'estensione territoriale del circondario e del distretto;

2) del numero degli abitanti, anche non residenti, e della loro distribuzione geografica;

3) dei flussi, delle pendenze e degli indicatori di *performance* degli uffici giudiziari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

4) delle specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio, degli istituti penitenziari presenti nel territorio, del tasso di criminalità nei diversi comuni, dell'impatto

della criminalità organizzata anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui, dei flussi turistici e migratori e della collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva;

b) provvedere al coordinamento tra le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al presente comma e le disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono contestualmente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte del medesimo Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa)

1. Nel distretto della corte di appello di Venezia sono istituiti il tribunale di Bassano del Grappa, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano di

San Marco, Caltrano, Calvene, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cittadella, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornuda, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Maser, Monfumo, Montecchio Precalcino, Musolente, Nove, Pederobba, Pianezze, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valbrenta, Valdastico, Vedelago, Zanè e Zugliano, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla realizzazione delle nuove strutture giudiziarie, è autorizzata la spesa di 682.464 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per il funzionamento delle nuove strutture giudiziarie è altresì autorizzata la spesa di 772.500 euro per l'anno 2026 e di 1.314.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 3.

(Ripristino di uffici giudiziari)

1. Nel distretto di corte di appello dell'Aquila sono ripristinati i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.

2. Nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

3. Nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina Salina.

4. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio.

5. Nelle sezioni distaccate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

6. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 5, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

7. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze

relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Il provvedimento di cui al primo periodo può essere adottato, sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

8. I magistrati che, in base alle tabelle di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare di cui al medesimo articolo 7-bis. Nelle sezioni distaccate di tribunale non sono istituiti posti di presidente di sezione.

9. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 3. La soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e Lanciano, prevista ai sensi degli articoli 1 e 2, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

10. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è abrogato.

11. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto nonché delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si prov-

vede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei dirigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e sono altresì apportate le eventuali variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, provvede alla nomina del presidente del tribunale di Bassano del Grappa e del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali di Bassano del Grappa, Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

Art. 5.

(Copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede mediante

le ordinarie procedure di trasferimento. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo del tribunale di cui al comma 1 e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze.

Art. 6.

(Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale amministrativo)

1. Il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di sette unità e la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni centrali è aumentata di venticinque unità, di cui quattordici unità nell'area dei funzionari e undici unità nell'area degli assistenti.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale di magistratura e amministrativo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.712.069 euro per l'anno 2027, di 1.824.095 euro per l'anno 2028, di 1.888.118 euro per l'anno 2029, di 1.902.838 euro per l'anno 2030, di 2.107.675 euro per l'anno 2031, di 2.113.384 euro per l'anno 2032, di 2.130.894 euro per l'anno 2033, di 2.151.323 euro per l'anno 2034, di 2.168.834 euro per l'anno 2035 e di 2.189.263 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo

svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 112.600 euro per l'anno 2027 e di 28.150 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 1.824.669 euro per l'anno 2027, a 1.852.245 euro per l'anno 2028, a 1.916.268 euro per l'anno 2029, a 1.930.988 euro per l'anno 2030, a 2.135.825 euro per l'anno 2031, a 2.141.534 euro per l'anno 2032, a 2.159.044 euro per l'anno 2033, a 2.179.473 euro per l'anno 2034, a 2.196.984 euro per l'anno 2035 e a 2.217.413 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026 e a 2.217.413 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 7.

(Modifica al circondario del tribunale di Torino e disposizioni di attuazione e transitorie)

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le voci relative ai distretti di corte di appello di Firenze, L'Aquila, Messina, Napoli, Torino, limitatamente al circondario di Torino, e Venezia sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, le voci relative ai distretti di corte di appello di Torino, limi-

tatamente al circondario di Torino, e Venezia, limitatamente ai circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza, sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

4. La tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge.

5. Alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le voci relative ai distretti di corte di appello dell'Aquila e di Venezia sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge.

6. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge.

7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Il decreto di cui al primo periodo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le disposizioni dell'articolo 3 producono effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.

9. Le norme della presente legge non hanno incidenza sulle circoscrizioni territoriali dei distretti notarili, che restano disciplinate dalla tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651.

10. Le modifiche della competenza territoriale conseguenti alle variazioni dei circondari di cui all'articolo 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto previsto dal comma 7 del presente articolo. Per i procedimenti civili pendenti alla data di cui al primo periodo del presente comma innanzi ai tribunali interessati dalle variazioni dei circondari previste dall'articolo 2 resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti. Per i procedimenti penali iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale alla data di cui al primo periodo del presente comma resta ferma la competenza del tribunale presso il quale ha

sede la procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 1
(Articolo 7, comma 1)

Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castel-franco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Az-zara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

TRIBUNALE DI LIVORNO

Tribunale di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo, Livorno, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemantina.

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terre, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

TRIBUNALE DI CHIETI

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincotrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Guardiagrele, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Miglianico, Orsogna, Ortona, Palena, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

TRIBUNALE DELL'AQUILA

Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella

Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomannoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Piana, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera.

TRIBUNALE DI SULMONA

Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Riano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsitia, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia.

TRIBUNALE DI VASTO

Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montedorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Terme Vigliatore, Tripi.

Sezione di Lipari: Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.

TRIBUNALE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascera, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaiese, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi,

Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduini, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraraja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Tribunale di Napoli: Anacapri, Bacoli, Capri, Ercolano, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano.

Sezione di Ischia: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca.

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Bruscianno, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel

Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancellò ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturò, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturò, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Franco-lise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancellò, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Busso-leno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Pie-monte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chio-monte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Gia-glione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Mappano, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mom-bello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Tori-nese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osa-sco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argen-tina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Tori-nese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo,

Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano di San Marco, Caltrano, Calvene, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Casola, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cittadella, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornuda, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Maser, Monfumo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pederobba, Pianezze, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valbrenta, Valdastico, Vedelago, Zanè, Zugliano.

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgo-

ricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castalguglielmo, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusina, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò.

TRIBUNALE DI TREVISO

Arcade, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Revine Lago, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Filetto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso

d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zenò di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldelta, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarego, Schio, Sossano, Sovizzo, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zermeghedo, Zovencedo.

ALLEGATO 2
(Articolo 7, comma 2)

« Tabella B
(Articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

| | |
|--|--|
| A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
| B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
| C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: | |
| Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
| Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione | 1 |
| Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
| D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
| E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
| F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
| G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
| H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
| I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 316* |
| L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust | 10.064** |
| M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 180 |
| N. Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
| TOTALE | 11.178 |

* L'incremento di due unità decorre dal 1° gennaio 2027.

** L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026 e l'incremento di cinque unità dal 1° gennaio 2027 ».

ALLEGATO 3
(Articolo 7, comma 3)

Modificazioni alla tabella A allegata alla legge
21 novembre 1991, n. 374

CORTE DI APPELLO DI TORINO

CIRCONDARIO DI TORINO

GIUDICE DI PACE DI TORINO

Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Druento, Exilles, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Mappano, Marentino, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, Novalesa, Oulx, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Gillio, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Torino, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Villastellone, Vinovo

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

CIRCONDARIO DI BASSANO DEL GRAPPA

GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA

Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano di San Marco, Caltrano, Calvene, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Casola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cittadella, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornuda, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Maser, Monfumo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pederobba, Pianezze, Pieve del Garda, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valbrenta, Valdastico, Vedelago, Zanè, Zugliano.

CIRCONDARIO DI PADOVA

GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

CIRCONDARIO DI TREVISO

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fontanelle, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Segusino, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.

CIRCONDARIO DI VICENZA

GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara,

Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarego, Schio, Sossano, Sovizzo, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zermeghedo, Zovencedo.

ALLEGATO 4
(Articolo 7, comma 4)

« Tabella A
(Articolo 1, comma 1)

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------|---------------|---------|--------------------------|
| ANCONA | ANCONA | SEZ.T. | FABRIANO |
| ANCONA | ANCONA | SEZ.T. | JESI |
| ANCONA | ANCONA | SEZ.T. | OSIMO |
| ANCONA | ANCONA | SEZ.T. | SENIGALLIA |
| ANCONA | ASCOLI PICENO | SEZ.T. | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
| ANCONA | CAMERINO | T. | CAMERINO |
| ANCONA | CAMERINO | P.R. | CAMERINO |
| ANCONA | FERMO | SEZ.T. | SANT'ELPIDIO A MARE |
| ANCONA | MACERATA | SEZ.T. | CIVITANOVA MARCHE |
| ANCONA | PESARO | SEZ.T. | FANO |
| BARI | BARI | SEZ.T. | ACQUAVIVA DELLE FONTI |
| BARI | BARI | SEZ.T. | ALTAMURA |
| BARI | BARI | SEZ.T. | BITONTO |
| BARI | BARI | SEZ.T. | MODUGNO |
| BARI | BARI | SEZ.T. | MONOPOLI |
| BARI | BARI | SEZ.T. | PUTIGNANO |
| BARI | BARI | SEZ.T. | RUTIGLIANO |
| BARI | FOGGIA | SEZ.T. | CERIGNOLA |
| BARI | FOGGIA | SEZ.T. | MANFREDONIA |
| BARI | FOGGIA | SEZ.T. | SAN SEVERO |
| BARI | FOGGIA | SEZ.T. | TRINITAPOLI |
| BARI | LUCERA | T. | LUCERA |
| BARI | LUCERA | SEZ.T. | APRICENA |
| BARI | LUCERA | SEZ.T. | RODI GARGANICO |
| BARI | LUCERA | P.R. | LUCERA |
| BARI | TRANI | SEZ.T. | ANDRIA |
| BARI | TRANI | SEZ.T. | BARLETTA |
| BARI | TRANI | SEZ.T. | CANOSA DI PUGLIA |
| BARI | TRANI | SEZ.T. | MOLFETTA |
| BARI | TRANI | SEZ.T. | RUVO DI PUGLIA |
| BOLOGNA | BOLOGNA | SEZ.T. | IMOLA |
| BOLOGNA | BOLOGNA | SEZ.T. | PORRETТА TERME |
| BOLOGNA | FORLÌ | SEZ.T. | CESENA |
| BOLOGNA | MODENA | SEZ.T. | CARPI |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| BOLOGNA | MODENA | SEZ.T. | PAVULLO NEL FRIGNANO |
| BOLOGNA | MODENA | SEZ.T. | SASSUOLO |
| BOLOGNA | PARMA | SEZ.T. | FIDENZA |
| BOLOGNA | RAVENNA | SEZ.T. | FAENZA |
| BOLOGNA | RAVENNA | SEZ.T. | LUGO |
| BOLOGNA | REGGIO EMILIA | SEZ.T. | GUASTALLA |
| BOLZANO | BOLZANO | SEZ.T. | BRESSANONE |
| BOLZANO | BOLZANO | SEZ.T. | BRUNICO |
| BOLZANO | BOLZANO | SEZ.T. | MERANO |
| BOLZANO | BOLZANO | SEZ.T. | SILANDRO |
| BRESCIA | BERGAMO | SEZ.T. | CLUSONE |
| BRESCIA | BERGAMO | SEZ.T. | GRUMELLO DEL MONTE |
| BRESCIA | BERGAMO | SEZ.T. | TREVIGLIO |
| BRESCIA | BRESCIA | SEZ.T. | BRENO |
| BRESCIA | BRESCIA | SEZ.T. | SALÒ |
| BRESCIA | CREMA | T. | CREMA |
| BRESCIA | CREMA | P.R. | CREMA |
| BRESCIA | MANTOVA | SEZ.T. | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
| CAGLIARI | CAGLIARI | SEZ.T. | CARBONIA |
| CAGLIARI | CAGLIARI | SEZ.T. | IGLESIAS |
| CAGLIARI | CAGLIARI | SEZ.T. | SANLURI |
| CAGLIARI | ORISTANO | SEZ.T. | MACOMER |
| CAGLIARI | ORISTANO | SEZ.T. | SORGONO |
| CALTANISSETTA | NICOSIA | T. | NICOSIA |
| CALTANISSETTA | NICOSIA | P.R. | NICOSIA |
| CAMPOBASSO | LARINO | SEZ.T. | TERMOLI |
| CATANIA | CALTAGIRONE | SEZ.T. | GRAMMICHELE |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | ACIREALE |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | ADRANO |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | BELPASSO |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | BRONTE |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | GIARRE |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | MASCALUCIA |
| CATANIA | CATANIA | SEZ.T. | PATERNÒ |
| CATANIA | MODICA | T. | MODICA |
| CATANIA | MODICA | P.R. | MODICA |
| CATANIA | RAGUSA | SEZ.T. | VITTORIA |
| CATANIA | SIRACUSA | SEZ.T. | AUGUSTA |
| CATANIA | SIRACUSA | SEZ.T. | AVOLA |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------------|
| CATANIA | SIRACUSA | SEZ.T. | LENTINI |
| CATANZARO | CATANZARO | SEZ.T. | CHIARAVALLE CENTRALE |
| CATANZARO | COSENZA | SEZ.T. | ACRI |
| CATANZARO | COSENZA | SEZ.T. | SAN MARCO ARGENTANO |
| CATANZARO | CROTONE | SEZ.T. | STRONGOLI |
| CATANZARO | PAOLA | SEZ.T. | SCALEA |
| CATANZARO | ROSSANO | T. | ROSSANO |
| CATANZARO | ROSSANO | P.R. | ROSSANO |
| CATANZARO | VIBO VALENTIA | SEZ.T. | TROPEA |
| FIRENZE | AREZZO | SEZ.T. | MONTEVARCHI |
| FIRENZE | AREZZO | SEZ.T. | SANSEPOLCRO |
| FIRENZE | FIRENZE | SEZ.T. | EMPOLI |
| FIRENZE | FIRENZE | SEZ.T. | PONTASSIEVE |
| FIRENZE | GROSSETO | SEZ.T. | ORBETELLO |
| FIRENZE | LIVORNO | SEZ.T. | CECINA |
| FIRENZE | LIVORNO | SEZ.T. | PIOMBINO |
| FIRENZE | LUCCA | SEZ.T. | VIAREGGIO |
| FIRENZE | MONTEPULCIANO | T. | MONTEPULCIANO |
| FIRENZE | MONTEPULCIANO | P.R. | MONTEPULCIANO |
| FIRENZE | PISA | SEZ.T. | PONTEDERA |
| FIRENZE | PISTOIA | SEZ.T. | MONSUMMANO TERME |
| FIRENZE | PISTOIA | SEZ.T. | PESCIA |
| FIRENZE | SIENA | SEZ.T. | POGGIBONSI |
| GENOVA | CHIAVARI | T. | CHIAVARI |
| GENOVA | CHIAVARI | P.R. | CHIAVARI |
| GENOVA | LA SPEZIA | SEZ.T. | SARZANA |
| GENOVA | MASSA | SEZ.T. | CARRARA |
| GENOVA | MASSA | SEZ.T. | PONTREMOLI |
| GENOVA | SANREMO | T. | SANREMO |
| GENOVA | SANREMO | SEZ.T. | VENTIMIGLIA |
| GENOVA | SANREMO | P.R. | SANREMO |
| GENOVA | SAVONA | SEZ.T. | ALBENGA |
| L'AQUILA | CHIETI | SEZ.T. | ORTONA |
| L'AQUILA | LANCIANO | SEZ.T. | ATESSA |
| L'AQUILA | PESCARA | SEZ.T. | PENNE |
| L'AQUILA | PESCARA | SEZ.T. | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE |
| L'AQUILA | TERAMO | SEZ.T. | ATRI |
| L'AQUILA | TERAMO | SEZ.T. | GIULIANOVA |
| LECCE | BRINDISI | SEZ.T. | FASANO |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------|------------------------------|---------|-------------------------|
| LECCE | BRINDISI | SEZ.T. | FRANCAVILLA FONTANA |
| LECCE | BRINDISI | SEZ.T. | MESAGNE |
| LECCE | BRINDISI | SEZ.T. | OSTUNI |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | CAMPI SALENTINA |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | CASARANO |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | GALATINA |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | GALLIPOLI |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | MAGLIE |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | NARDÒ |
| LECCE | LECCE | SEZ.T. | TRICASE |
| MESSINA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | SEZ.T. | MILAZZO |
| MESSINA | MESSINA | SEZ.T. | TAORMINA |
| MESSINA | MISTRETTA | T. | MISTRETTA |
| MESSINA | MISTRETTA | P.R. | MISTRETTA |
| MESSINA | PATTI | SEZ.T. | SANT'AGATA DI MILITELLO |
| MILANO | BUSTO ARSIZIO | SEZ.T. | GALLARATE |
| MILANO | BUSTO ARSIZIO | SEZ.T. | SARONNO |
| MILANO | COMO | SEZ.T. | CANTÙ |
| MILANO | COMO | SEZ.T. | ERBA |
| MILANO | COMO | SEZ.T. | MENAGGIO |
| MILANO | MILANO | SEZ.T. | CASSANO D'ADDA |
| MILANO | MILANO | SEZ.T. | LEGNANO |
| MILANO | MILANO | SEZ.T. | RHO |
| MILANO | MONZA | SEZ.T. | DESIO |
| MILANO | SONDRIO | SEZ.T. | MORBEGNO |
| MILANO | VARESE | SEZ.T. | LUINO |
| MILANO | VIGEVANO | T. | VIGEVANO |
| MILANO | VIGEVANO | SEZ.T. | ABBIATEGRASSO |
| MILANO | VIGEVANO | P.R. | VIGEVANO |
| MILANO | VOGHERA | T. | VOGHERA |
| MILANO | VOGHERA | P.R. | VOGHERA |
| NAPOLI | ARIANO IRPINO | T. | ARIANO IRPINO |
| NAPOLI | ARIANO IRPINO | P.R. | ARIANO IRPINO |
| NAPOLI | AVELLINO | SEZ.T. | CERVINARA |
| NAPOLI | BENEVENTO | SEZ.T. | AIROLA |
| NAPOLI | BENEVENTO | SEZ.T. | GUARDIA SANFRAMONDI |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | AFRAGOLA |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | CAPRI |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | CASORIA |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | FRATTAMAGGIORE |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | MARANO DI NAPOLI |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | PORTICI |
| NAPOLI | NAPOLI | SEZ.T. | POZZUOLI |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SEZ.T. | AVERSA |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SEZ.T. | CARINOLA |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SEZ.T. | CASERTA |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SEZ.T. | MARCIANISE |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SEZ.T. | PIEDIMONTE MATESE |
| NAPOLI | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | T. | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI |
| NAPOLI | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | PR. | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | SEZ. T. | CASTELLAMMARE DI STABIA |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | SEZ. T. | GRAGNANO |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | SEZ. T. | SORRENTO |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | SEZ. T. | TORRE DEL GRECO |
| PALERMO | AGRIGENTO | SEZ. T. | CANICATTÌ |
| PALERMO | AGRIGENTO | SEZ. T. | LICATA |
| PALERMO | MARSALA | SEZ. T. | CASTELVETRANO |
| PALERMO | MARSALA | SEZ. T. | MAZARA DEL VALLO |
| PALERMO | MARSALA | SEZ. T. | PARTANNA |
| PALERMO | PALERMO | SEZ. T. | BAGHERIA |
| PALERMO | PALERMO | SEZ. T. | CARINI |
| PALERMO | PALERMO | SEZ. T. | MONREALE |
| PALERMO | PALERMO | SEZ. T. | PARTINICO |
| PALERMO | TERMINI IMERESE | SEZ. T. | CEFALÙ |
| PALERMO | TERMINI IMERESE | SEZ. T. | CORLEONE |
| PALERMO | TRAPANI | SEZ. T. | ALCAMO |
| PERUGIA | ORVIETO | T. | ORVIETO |
| PERUGIA | ORVIETO | P.R. | ORVIETO |
| PERUGIA | PERUGIA | SEZ. T. | ASSISI |
| PERUGIA | PERUGIA | SEZ. T. | CITTÀ DI CASTELLO |
| PERUGIA | PERUGIA | SEZ. T. | FOLIGNO |
| PERUGIA | PERUGIA | SEZ. T. | GUBBIO |
| PERUGIA | PERUGIA | SEZ. T. | TODI |
| POTENZA | MATERA | SEZ. T. | PISTICCI |
| POTENZA | MELFI | T. | MELFI |
| POTENZA | MELFI | P.R. | MELFI |
| REGGIO CALABRIA | LOCRI | SEZ. T. | SIDERNO |
| REGGIO CALABRIA | PALMI | SEZ.T. | CINQUEFRONDI |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------------|-------------------|---------|-----------------------|
| REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SEZ.T. | MELITO DI PORTO SALVO |
| ROMA | CASSINO | SEZ.T. | SORA |
| ROMA | CIVITAVECCHIA | SEZ.T. | BRACCIANO |
| ROMA | FROSINONE | SEZ.T. | ALATRI |
| ROMA | FROSINONE | SEZ.T. | ANAGNI |
| ROMA | LATINA | SEZ.T. | GAETA |
| ROMA | LATINA | SEZ. T. | TERRACINA |
| ROMA | RIETI | SEZ.T. | POGGIO MIRTETO |
| ROMA | ROMA | SEZ.T. | OSTIA |
| ROMA | TIVOLI | SEZ.T. | CASTELNUOVO DI PORTO |
| ROMA | TIVOLI | SEZ.T. | PALESTRINA |
| ROMA | VELLETRI | SEZ.T. | ALBANO LAZIALE |
| ROMA | VELLETRI | SEZ.T. | ANZIO |
| ROMA | VELLETRI | SEZ.T. | FRASCATI |
| ROMA | VITERBO | SEZ.T. | CIVITACASTELLANA |
| ROMA | VITERBO | SEZ.T. | MONTEFIASCONE |
| SALERNO | SALA CONSILINA | T. | SALA CONSILINA |
| SALERNO | SALA CONSILINA | SEZ.T. | SAPRI |
| SALERNO | SALA CONSILINA | P.R. | SALA CONSILINA |
| SALERNO | SALERNO | SEZ.T. | AMALFI |
| SALERNO | SALERNO | SEZ.T. | CAVA DE' TIRRENI |
| SALERNO | SALERNO | SEZ.T. | EBOLI |
| SALERNO | SALERNO | SEZ.T. | MERCATO SAN SEVERINO |
| SALERNO | SALERNO | SEZ.T. | MONTECORVINO ROVELLA |
| SASSARI | SASSARI | SEZ.T. | ALGHERO |
| SASSARI | TEMPIO PAUSANIA | SEZ.T. | LA MADDALENA |
| SASSARI | TEMPIO PAUSANIA | SEZ.T. | OLBIA |
| TARANTO | TARANTO | SEZ.T. | GINOSA |
| TARANTO | TARANTO | SEZ.T. | GROTTAGLIE |
| TARANTO | TARANTO | SEZ.T. | MANDURIA |
| TARANTO | TARANTO | SEZ.T. | MARTINA FRANCA |
| TORINO | ACQUI TERME | T. | ACQUI TERME |
| TORINO | ACQUI TERME | P.R. | ACQUI TERME |
| TORINO | ALBA | T. | ALBA |
| TORINO | ALBA | SEZ.T. | BRA |
| TORINO | ALBA | P.R. | ALBA |
| TORINO | ALESSANDRIA | SEZ.T. | NOVI LIGURE |
| TORINO | CASALE MONFERRATO | T. | CASALE MONFERRATO |
| TORINO | CASALE MONFERRATO | P.R. | CASALE MONFERRATO |

| Distretto | Circondario | Ufficio | Località |
|-----------|-------------|---------|-------------------------|
| TORINO | MONDOVÌ | T. | MONDOVÌ |
| TORINO | MONDOVÌ | P.R. | MONDOVÌ |
| TORINO | NOVARA | SEZ.T. | BORGOMANERO |
| TORINO | PINEROLO | T. | PINEROLO |
| TORINO | PINEROLO | P.R. | PINEROLO |
| TORINO | SALUZZO | T. | SALUZZO |
| TORINO | SALUZZO | P.R. | SALUZZO |
| TORINO | TORINO | SEZ.T. | CHIVASSO |
| TORINO | TORINO | SEZ.T. | CIRIÈ |
| TORINO | TORINO | SEZ.T. | MONCALIERI |
| TORINO | TORINO | SEZ.T. | SUSA |
| TORINO | TORTONA | T. | TORTONA |
| TORINO | TORTONA | P.R. | TORTONA |
| TORINO | VERBANIA | SEZ.T. | DOMODOSSOLA |
| TORINO | VERCELLI | SEZ.T. | VARALLO |
| TRENTO | TRENTO | SEZ.T. | BORGO VALSUGANA |
| TRENTO | TRENTO | SEZ.T. | CAVALESE |
| TRENTO | TRENTO | SEZ.T. | CLES |
| TRENTO | TRENTO | SEZ.T. | TIONE DI TRENTO |
| TRIESTE | PORDENONE | SEZ.T. | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
| TRIESTE | TOLMEZZO | T. | TOLMEZZO |
| TRIESTE | TOLMEZZO | P.R. | TOLMEZZO |
| TRIESTE | UDINE | SEZ.T. | CIVIDALE DEL FRIULI |
| TRIESTE | UDINE | SEZ.T. | PALMANOVA |
| VENEZIA | BELLUNO | SEZ.T. | PIEVE DI CADORE |
| VENEZIA | PADOVA | SEZ.T. | CITTADELLA |
| VENEZIA | PADOVA | SEZ.T. | ESTE |
| VENEZIA | ROVIGO | SEZ.T. | ADRIA |
| VENEZIA | TREVISO | SEZ.T. | CASTELFRANCO VENETO |
| VENEZIA | TREVISO | SEZ.T. | CONEGLIANO |
| VENEZIA | TREVISO | SEZ.T. | MONTEBELLUNA |
| VENEZIA | VENEZIA | SEZ.T. | CHIOGGIA |
| VENEZIA | VENEZIA | SEZ.T. | DOLO |
| VENEZIA | VENEZIA | SEZ.T. | PORTOGRUARO |
| VENEZIA | VENEZIA | SEZ.T. | SAN DONÀ DI PIAVE |
| VENEZIA | VERONA | SEZ.T. | LEGNAGO |
| VENEZIA | VERONA | SEZ.T. | SOAVE |
| VENEZIA | VICENZA | SEZ.T. | SCHIO |

».

ALLEGATO 5
(Articolo 7, comma 5)

Modificazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757

| Distretto di | Corti di Assise di Appello | | | Corti di Assise | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| | N. | Sede di normale convocazione della Corte | Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello | Numero dei giudici popolari | Sede di normale convocazione della Corte di assise | Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise | Numero dei giudici popolari |
| L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | CHIETI - LANGCIANO - L'AQUILA - TERAMO | 330 330 | CHIETI LANGCIANO L'AQUILA TERAMO | CHIETI - PESCARA LANGCIANO - VASTO AVEZZANO - L'AQUILA - SULMONA TERAMO | 270 270 270 270 |
| | | | | 4 | | | |
| | | | | N. | | | |

| Distretto di | Corti di Assise di Appello | | | Corti di Assise | | |
|--------------|--|--|-----------------------------|--|---|---|
| | Sede di normale convocazione della Corte | Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello | Numero dei giudici popolari | Sede di normale convocazione della Corte di assise | Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise | Numero dei giudici popolari |
| VENEZIA | N. | | | N. | | |
| | 2 | VENEZIA BELLUNO-PADOVA - ROVIGO - TREVISO - VENEZIA-VERONA - VICENZA | UOMINI 600 DONNE 600 | BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA | BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA - BASSANO DEL GRAPPA | 240 UOMINI 240 DONNE 270 UOMINI 270 DONNE 180 UOMINI 180 DONNE 240 UOMINI 240 DONNE 270 UOMINI 270 DONNE 240 UOMINI 240 DONNE 240 UOMINI 240 DONNE |

ALLEGATO 6
(Articolo 7, comma 6)

« Tabella A
(articolo 68, comma 1)

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

| Distretto di | Ufficio di sorveglianza | Tribunale di |
|---------------|-------------------------|--|
| ANCONA | ANCONA | ANCONA, PESARO URBINO |
| | MACERATA | MACERATA, ASCOLI PICENO, FERMO |
| BARI | BARI | BARI, TRANI |
| | FOGGIA | FOGGIA |
| BOLOGNA | BOLOGNA | BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI |
| | MODENA | MODENA |
| | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA |
| BOLZANO/BOZEN | BOLZANO/BOZEN | BOLZANO/BOZEN |
| BRESCIA | BRESCIA | BRESCIA, BERGAMO |
| | MANTOVA | MANTOVA, CREMONA |
| CAGLIARI | CAGLIARI | CAGLIARI, LANUSEI, ORISTANO |
| CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA, ENNA, GELA |
| CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | CAMPOBASSO, ISERNIA, LARINO |
| CATANIA | CATANIA | CATANIA, CALTAGIRONE |
| | SIRACUSA | SIRACUSA, RAGUSA |
| CATANZARO | CATANZARO | CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME, VIBO VALENTIA |
| | COSENZA | COSENZA, CASTROVILLARI, PAOLA |
| FIRENZE | FIRENZE | FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA |
| | LIVORNO | LIVORNO |
| | PISA | PISA, LUCCA |
| | SIENA | SIENA, GROSSETO |
| GENOVA | GENOVA | GENOVA, IMPERIA, SAVONA |
| | MASSA | MASSA, LA SPEZIA |
| L'AQUILA | L'AQUILA | L'AQUILA, AVEZZANO, SULMONA |
| | PESCARA | PESCARA, LANCIANO, CHIETI, TERAMO, VASTO |
| LECCE | LECCE | LECCE, BRINDISI |
| MESSINA | MESSINA | MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI |

| Distretto di | Ufficio di sorveglianza | Tribunale di |
|-----------------|--------------------------|--|
| MILANO | MILANO | MILANO, LODI, MONZA |
| | PAVIA | PAVIA |
| | VARESE | VARESE, BUSTO ARSIZIO, COMO, LECCO, SONDRIO |
| NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI, NAPOLI NORD, NOLA, TORRE ANNUNZIATA |
| | AVELLINO | AVELLINO, BENEVENTO |
| | SANTA MARIA CAPUA VETERE | SANTA MARIA CAPUA VETERE |
| PALERMO | PALERMO | PALERMO, TERMINI IMERESE |
| | AGRIGENTO | AGRIGENTO, SCIACCA |
| | TRAPANI | TRAPANI, MARSALA |
| PERUGIA | PERUGIA | PERUGIA |
| | SPOLETO | SPOLETO, TERNI |
| POTENZA | POTENZA | POTENZA, LAGONEGRO, MATERA |
| REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA, LOCRI, PALMI |
| ROMA | ROMA | ROMA, CIVITAVECCHIA, LATINA, TIVOLI, VELLETRI |
| | FROSINONE | FROSINONE, CASSINO |
| | VITERBO | VITERBO, RIETI |
| SALERNO | SALERNO | SALERNO, NOCERA INFERIORE, VALLO DELLA LUCANIA |
| SASSARI | SASSARI | SASSARI, TEMPIO PAUSANIA |
| | NUORO | NUORO |
| TARANTO | TARANTO | TARANTO |
| TORINO | TORINO | TORINO, ASTI |
| | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA |
| | CUNEO | CUNEO |
| | NOVARA | NOVARA, AOSTA, VERBANIA |
| | VERCELLI | VERCELLI, BIELLA, IVREA |
| TRENTO | TRENTO | TRENTO, ROVERETO |
| TRIESTE | TRIESTE | TRIESTE |
| | UDINE | UDINE, GORIZIA, PORDENONE |
| VENEZIA | VENEZIA | VENEZIA, BELLUNO, TREVISO |
| | PADOVA | PADOVA, ROVIGO, BASSANO DEL GRAPPA |
| | VERONA | VERONA, VICENZA |

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0164860